



Ufficio Scuole di Specializzazione e Master

IL RETTORE

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e le relative disposizioni attuative emanate con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto contenenti;

VISTO in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettera d), che prevede che siano sospese, tra l'altro, "le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ... comprese le Università, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza" fino al 15 marzo 2020, termine dapprima confermato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale cessa l'efficacia dei precedenti decreti 1 e 4 marzo 2020 e, successivamente, prolungato al 3 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che reca «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», disponendo, tra l'altro, che le stesse possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in vigore dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei predetti decreti legge e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 sostitutivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 la cui efficacia è stata prorogata al 31 luglio 2020 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*», che proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le disposizioni dei sopra citati decreti legge n. 19 del 25 marzo 2020 e n. 33 del 16 maggio 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;

CONSIDERATO che, tali disposizioni, sono finalizzate a continuare a privilegiare le attività con modalità a distanza per tutto il perdurare della sospensione delle attività in presenza, fatta salva la possibilità per le istituzioni universitarie di consentire lo svolgimento di "esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, nonché l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro



tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, di proroga, fino al 7 settembre 2020, delle misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ed, in particolare, l'allegato 18, "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21", che conferma la validità delle "Misure organizzative di prevenzione e di protezione per l'esercizio dell'attività didattica in presenza”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, di proroga, fino al 7 ottobre 2020, delle misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il D.P.R. del 10 marzo 1982 n. 162 concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTO il D.M. del 16 settembre 1982 emanato in attuazione dell'art. 13 del sopracitato D.P.R. 162/1982, in relazione ai titoli valutabili;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'autonomia delle Università;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, nonché dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, emanato con Decreto del decano n. 2294 del 2 luglio 2010, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, così come modificata dalle leggi 28 gennaio 1999, n. 17 e 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalità di svolgimento dei concorsi;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi universitari;



- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., attuato con Regolamenti emanati con Decreto Rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e Decreto Rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, relativi rispettivamente all'attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, in sostituzione del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto interministeriale emanato congiuntamente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 9 luglio 2009 relativo alla corrispondenza tra classi di laurea relativa al Decreto Ministeriale 270/04 e classi di laurea relative al Decreto Ministeriale 509/99, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTA** la vigente normativa in materia di accesso degli stranieri ai corsi di studio;
- VISTA** la Legge n. 401/2000 recante norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario ed in particolare l'art. 8 secondo cui "il numero di laureati appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post laurea è determinato ogni 3 anni secondo le medesime modalità previste per i medici all'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste";
- VISTO** il decreto ministeriale 19 giugno 2013 "Approvazione della tipologia della Scuola di specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico";
- VISTO** il testo coordinato del decreto legge 29 marzo 2016 n. 42, ed in particolare l'art. 2 bis relativo alle Scuole di specializzazione non mediche che ha autorizzato "nelle more di una definizione organica della materia, le Scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi" ad essere "attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401";
- VISTO** il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico, emanato con Decreto Rettorale n. 941 del 25 marzo 2016, come rettificato dal Decreto Rettorale n. 2952 del 27 settembre 2016;
- VISTO** il verbale n. 4 del 30 giugno 2020 con il quale il Consiglio del Dipartimento di Farmacia ha autorizzato, per l'a.a. 2020/2021, l'attivazione del III ciclo



della Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico e ha deliberato in merito al numero dei posti da mettere a concorso, fissandoli in n. 20 unità e specificando che non è richiesta alcuna abilitazione all'esercizio professionale per l'iscrizione alla Scuola;

VISTA l'adunanza dell'11 settembre 2020 n. 12 con la quale il Senato Accademico ha approvato il sopra indicato numero di posti da mettere a concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico, per l'a.a. 2020/2021;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'emanazione della seguente procedura concorsuale;

DECRETA

Art.1 Indizione

E' indetto, per l'anno accademico **2020/2021** il concorso pubblico, per titoli ed esame, a **n. 20 posti** per l'ammissione alla **Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico**, afferente al Dipartimento di Farmacia (www.farmacia.unina.it/).

Art.2 Requisiti per l'ammissione

Alla Scuola si accede, previo concorso di ammissione, per titoli ed esame.

Secondo quanto disposto dal decreto 19 giugno 2013 "l'accesso alla Scuola è consentito ai laureati delle Lauree Magistrali delle classi (e lauree equiparate, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009):

- LM 06 Lauree Magistrali in Biologia
- LM 07 Lauree Magistrali in Biotecnologie Agrarie
- LM 08 Lauree Magistrali in Biotecnologie Industriali
- LM 09 Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
- LM 13 Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale
- LM 22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica
- LM 26 Lauree Magistrali in Ingegneria della Sicurezza
- LM 35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
- LM 41 Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia
- LM 42 Lauree Magistrali in Medicina Veterinaria
- LM 54 Lauree Magistrali in Scienze Chimiche
- LM 60 Lauree Magistrali in Scienze della Natura
- LM 61 Lauree Magistrali in Scienze della Nutrizione Umana
- LM 69 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie
- LM 70 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari
- LM 71 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale



- LM 75 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
- LM 86 Lauree Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
- LM/SNT4 Lauree Magistrali in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.

Sono, altresì, ammessi i candidati che siano in possesso dei diplomi di laurea (DL) vecchio ordinamento conseguiti secondo le modalità precedenti all'entrata in vigore del D.M. n. 509/99, nonché delle lauree specialistiche (LS) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 equiparate alle LM sopracitate che consentono l'accesso al concorso secondo la tabella allegata ai Decreti Interministeriali 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università estere, equipollente alla laurea richiesta per l'accesso. L'equipollenza, ai soli fini dell'iscrizione, è dichiarata dai competenti organi accademici. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia

Il candidato dovrà, a pena di esclusione, certificare il possesso dei citati requisiti di ammissione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto prescritto dal successivo art. 4.

L'Amministrazione si riserva di accertare in ogni fase della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della suindicata normativa.

Pertanto, il candidato dovrà fornire con precisione nella compilazione della domanda tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche. Si fa presente che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione potrà procedere, anche dopo l'iscrizione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, adottando i conseguenti provvedimenti.

Art.3 Esclusioni

I candidati sono ammessi al concorso per l'ammissione alla **Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico** con riserva.

L'Amministrazione può disporre con motivato provvedimento rettorale, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti all'art. 2, nonché per erronea o parziale dichiarazione degli stessi, per mancato versamento del contributo di partecipazione, per mancato rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande, per inosservanza delle regole prescritte a pena di esclusione dal successivo art. 4, relativo alle modalità di partecipazione al concorso ed al successivo art. 5, in relazione agli adempimenti dei candidati durante lo svolgimento della prova, per inosservanza delle misure di



prevenzione prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per ogni ulteriore causa di esclusione prevista dal presente bando. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.4

Modalità di partecipazione e termini di scadenza

1. PARTECIPAZIONE E TERMINE DI SCADENZA

Per partecipare al concorso, il candidato dovrà, a pena di esclusione, **presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura telematica** all'indirizzo Internet **www.unina.it** entro e non oltre le **ore 12:00 del 14 gennaio 2021** e seguire correttamente tutte le prescrizioni indicate nel presente articolo: in particolare, dovrà eseguire correttamente la procedura on-line di cui al comma 3 e la procedura di consegna della domanda e della ulteriore documentazione prescritta di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

Decorso tale termine la procedura telematica sarà automaticamente disattivata e, pertanto, non sarà più possibile iscriversi al concorso (fino al giorno di svolgimento della prova concorsuale, sarà possibile unicamente stampare la domanda nel caso di avvenuta corretta iscrizione on-line).

2. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, ad effettuare il versamento di € **50,00** quale **contributo per l'organizzazione del concorso**, entro e non oltre il giorno **14 gennaio 2021 ore 12:00**, secondo le modalità descritte al comma 3.

Si precisa che **in nessun caso si darà luogo alla restituzione del contributo versato.**

La dichiarazione relativa all'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione è resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

3. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

I candidati provvederanno alla corretta esecuzione della procedura on-line entro il termine precisato al precedente comma 1.

La procedura di compilazione della domanda per via telematica si svolge in due fasi:

A) La **prima fase** riguarda la **Registrazione utente** e la relativa **Stampa** del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso (Passi da 1 a 10);

B) La **seconda fase**, da effettuarsi dopo l'avvenuto pagamento, consiste nella **compilazione della domanda** di partecipazione e relativa **Stampa** (Passi da 11 a 20).



A) Prima fase (Passi da 1 a 10)

Acquisizione dati e stampa del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:

1. Collegarsi al sito web di Ateneo **www.unina.it**;
2. Andare alla sezione "IN PRIMO PIANO";
3. Selezionare la voce "**Procedura di partecipazione al concorso**" posta nella sezione "Concorso Scuola di Specializzazione Valutazione e Gestione del Rischio Chimico" a.a. 2020/2021;
4. Selezionare l'opzione "**Registrazione utente**" (solo al primo collegamento).

Una volta apparsa la maschera per l'inserimento dati, il candidato dovrà:

5. Provvedere all'inserimento dei dati richiesti (è necessario fornire **un indirizzo di posta elettronica** per poter ricevere la password di accesso e il riepilogo dei dati inseriti);
6. La procedura assegnerà automaticamente una password, che si consiglia di trascrivere su un foglio, in modo da poterle utilizzare successivamente; cliccare sul tasto "**INSERISCI**" e comparirà la schermata di riepilogo informazioni inserite.
7. Cliccare sul bottone visualizzato per procedere.
8. Inserire il codice fiscale e la password assegnata e cliccare sul bottone "**Entra**".
9. Selezionare l'opzione "Stampa Moduli di Pagamento" e stampare il modulo di versamento di importo pari a **€ 50,00** relativo alla Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico;
10. Chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell'importo dovuto presso un qualsiasi sportello del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.

B) Seconda fase (Passi da 11 a 20):

Compilazione della domanda di partecipazione e relativo invio on-line:

11. Ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la prima fase dal punto 1 al punto 3;
12. Selezionare l'opzione "**Accedi al Sistema**".
13. Inserire il codice fiscale e la password assegnata e cliccare sul bottone "**Entra**".
14. Selezionare l'opzione "**Nuova domanda**";
15. Provvedere all'inserimento dei dati relativi al titolo di studio conseguito, quale requisito di accesso al concorso;
16. Indicare la data di versamento del contributo di partecipazione, ai sensi del sopracitato comma 2.
17. Provvedere all'inserimento dei dati richiesti (in particolare è consigliato **indicare un recapito telefonico di rete fissa**. Si ricorda, inoltre, che è consigliato **indicare il CAP specifico di zona**).



18. Selezionare se si è o non si è portatori di handicap con necessità di ausilio;
19. Controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone "**INVIA DOMANDA**".
20. Selezionare l'opzione "**Stampa Domanda**": il candidato dovrà cliccare sul bottone "**Stampa Modulo di Domanda**"

AVVERTENZA

Il modulo di domanda, se correttamente compilato on-line, stampato e sottoscritto, ha valore di autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) del titolo posseduto quale requisito di ammissione e dei titoli valutabili, ai sensi degli artt. 2 e 5 del presente bando di concorso. Pertanto, il candidato dovrà fornire con precisione tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

La procedura di iscrizione e di invio della domanda di partecipazione on-line potrà essere effettuata, 24 ore su 24, da qualsiasi computer collegato in rete, ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura telematica, potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.

I **candidati diversamente abili**, che abbiano dichiarato nell'istanza on-line di avere necessità di ausilio, dovranno far inviare - pena l'inapplicabilità del beneficio - entro e non oltre il giorno **14 gennaio 2021, ore 12:00**, all'indirizzo mail specializzazioni.master@unina.it o all'indirizzo pec specializzazioni.master@pec.unina.it una istanza cartacea nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa (legge n. 104/1992, così come integrata e modificata dalle leggi n. 17/1999 e n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), il tipo di ausilio necessario durante l'espletamento della prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo altresì, in allegato all'istanza medesima, una certificazione medico-sanitaria valida dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.

In particolare, ai candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA- Dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia) la cui diagnosi sia certificata ai sensi della Legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione e l'eventuale uso di strumenti compensativi. Tali candidati dovranno, pertanto, far pervenire (con le modalità sopra indicate) un'istanza cartacea nella quale verranno indicati con chiarezza gli strumenti compensativi richiesti, così come risultanti dal profilo funzionale contenuto nella diagnosi. Non saranno ritenute idonee ai fini dell'autorizzazione all'uso degli strumenti compensativi, le diagnosi prive del profilo funzionale. All'istanza, pertanto, deve essere allegato il certificato contenente la diagnosi clinica di DSA, redatto ai sensi della normativa sopracitata e conforme a quanto previsto dal *Consensus Conference*, nonché



rilasciato da strutture pubbliche del SSN. Potranno essere prese in considerazione, esclusivamente, le certificazioni rilasciate da non più di tre anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. L'Amministrazione valuterà le istanze di ausilio presentate dai candidati disabili o con diagnosi DSA con la collaborazione del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.IN.A.P.S.I.). L'esito delle valutazioni stesse verrà comunicato agli interessati.

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

4. PROCEDURA DI CONSEGNA DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il candidato dovrà **consegnare in sede di prova, all'atto dell'identificazione**, al personale autorizzato:

- A) la domanda** generata dal sistema on-line, stampata e debitamente sottoscritta;
- B) copia** fotostatica **fronte/retro** del documento di riconoscimento **in corso di validità**, unitamente all'originale da esibire;
- C) ricevuta in originale** del versamento di **€ 50,00** quale contributo di partecipazione al concorso: il pagamento va effettuato presso un qualsiasi sportello del gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., utilizzando il modulo stampato tramite la procedura on-line (come indicato al precedente punto 9);
- D)** solo i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla documentazione presentata la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo ritenuto equiparabile a quello prescritto, al fine della valutazione di equipollenza da parte degli organi accademici competenti. Inoltre, ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 5, i candidati dovranno presentare certificato con l'elenco degli esami sostenuti tradotto e legalizzato dalla suddetta rappresentanza;
- E) titoli valutabili**, qualora attinenti alla specializzazione, secondo i criteri previsti all'art. 5 del presente bando di concorso, da presentare in un **plico chiuso riportante all'esterno dell'involucro NOME, COGNOME E INDIRIZZO DEL CANDIDATO**, secondo quanto sotto specificato:
 - 1. modulo di autocertificazione ed elenco descrittivo titoli (allegato);**
 - 2. tesi di laurea;**
 - 3. eventuali pubblicazioni attinenti le attività specifiche della Scuola di Specializzazione;**



- 4. eventuali titoli post-laurea attinenti le attività specifiche della Scuola di Specializzazione;**
- 5. curriculum vitae per la valutazione di esperienze lavorative nei settori attinenti le attività specifiche della Scuola di Specializzazione.**

Si ricorda che su ciascuna pubblicazione presentata dovranno essere apposti il cognome ed il nome del candidato; inoltre, in caso di più autori di uno stesso lavoro, dovrà essere evidenziato il cognome del candidato.

La tesi di laurea e le pubblicazioni, inoltre, andranno certificate, a pena di non valutazione, secondo una delle modalità di seguito indicate:

- a)** in originale;
- b)** in copia autentica;
- c)** in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attestila conformità all'originale. La dichiarazione del candidato dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di riconoscimento, ovvero resa in calce alla fotocopia del documento stesso di cui si attesta la conformità all'originale.

Sarà possibile il ritiro dei soli titoli in originale presso il Dipartimento di Farmacia, previa richiesta del candidato, a partire dal 120° e fino al 180° giorno successivo all'affissione della graduatoria finale, salvo contenzioso in atto; scaduto tale termine non si risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.

AVVERTENZA

Non saranno prese in considerazione domande inoltrate in difformità a quanto previsto dal presente articolo. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti i dati necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche. In caso di dichiarazioni incomplete, la Commissione esaminatrice ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti al candidato e/o all'Amministrazione, al fine di ammettere a valutazione il titolo autocertificato. Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 5

Valutazione titoli e prova di esame

Il concorso pubblico per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico è per titoli ed esame. La Commissione ha a disposizione 100 punti così ripartiti: 70 per la prova d'esame e 30 per la valutazione dei titoli.



L'esame si concreta in una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema avente ad oggetto le materie appartenenti alle attività formative caratterizzanti della Scuola e relative ai Settori Scientifico Disciplinari riconducibili agli ambiti chimico (CHIM/01, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/06 e CHIM/08) e bio-tossicologico (BIO/10 e BIO/14).

Al riguardo, le tracce saranno sorteggiate tra nove (3 di ambito chimico analitico, 3 di ambito chimico industriale e 3 di ambito bio-tossicologico) proposte dalla Commissione. I temi di area chimica analitica riguarderanno le tecniche di campionamento e di pretrattamento del campione e le tecniche cromatografiche e spettroscopiche. I temi di area chimica industriale riguarderanno i principi di chimica industriale, le materie prime per l'industria chimica ed i principali processi chimici. Infine, per l'area bio-tossicologica i temi riguarderanno la tossicocinetica e la tossicodinamica.

All'inizio della prova d'esame uno dei candidati sorteggia 3 temi (1 per ciascuna area) Ogni candidato sceglierà una sola traccia tra le 3 sorteggiate da svolgere per la prova di esame. La Commissione darà lettura dei temi non sorteggiati.

Per lo svolgimento della prova il tempo concesso sarà di 180 minuti

Saranno ammessi alla valutazione dei titoli esclusivamente i candidati che abbiano riportato alla prova scritta una valutazione non inferiore a 42 punti sui 70 a disposizione della commissione.

L'assenza del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d'identità, patente automobilistica munita di fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto d'arma.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati, a pena di esclusione, non potranno tenere borse o zaini, né potranno utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, né potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti è escluso dal concorso con disposizione immediata della commissione. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che la stessa venga disposta in un momento successivo alla prova stessa. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni suindicate ed ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari.

Il punteggio massimo complessivo a disposizione della commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è pari a 30 punti così distribuiti:

- fino a un massimo di 8 punti per il voto di laurea secondo il seguente schema:
 - per ogni punto da 100 a 109 del voto di laurea: punti 0,40;
 - 110/110 del voto di laurea: punti 6;
 - 110/110 e lode del voto di laurea: punti 8;



- fino a un massimo di 6 punti per la valutazione della tesi di laurea secondo il seguente schema:
 - tesi sperimentale su tematiche attinenti le attività specifiche della Scuola di Specializzazione: fino a punti 6 (qualora la tesi fosse anche pubblicata su rivista internazionale o nazionale, viene valutata in ogni caso, una sola volta);
 - tesi sperimentale su tematiche non attinenti le attività specifiche della Scuola di Specializzazione: fino a punti 4;
 - tesi compilativa su tematiche attinenti le attività specifiche della Scuola di Specializzazione: fino a punti 2;
- fino ad un massimo di punti 5 per pubblicazioni su tematiche attinenti le attività specifiche della Scuola di Specializzazione, secondo il seguente schema:
 - pubblicazioni su riviste internazionali con referee: punti 1 per ogni lavoro;
 - pubblicazioni su riviste nazionali: punti 0.2 per ogni lavoro;
- fino a un massimo di 8 punti per la valutazione di titoli post-laurea secondo il seguente schema:
 - Dottorato di ricerca in tematiche attinenti le attività specifiche della Scuola di Specializzazione: punti 5;
 - Master di II livello in tematiche attinenti le attività specifiche della Scuola di Specializzazione: punti 2;
 - Corsi di perfezionamento in tematiche attinenti le attività specifiche della Scuola di Specializzazione: punti 0.5;
- fino a un massimo di 3 punti per la valutazione di attività professionali in aziende/enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti le attività specifiche della Scuola di Specializzazione.

Art.6 Convocazione dei candidati alla prova

La **prova di ammissione si svolgerà il giorno 21 gennaio 2021 alle ore 9,30** nell'aula 1 del Dipartimento di Farmacia, sito in Napoli, alla Via Domenico Montesano n. 49.

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale. Non saranno inoltrate comunicazioni personali. Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione personale dell'esclusione dalla procedura, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, al fine di sostenere la prova concorsuale nel giorno suindicato, nell'ora e nella sede sopra specificata.

In un **eventuale avviso del 15 gennaio 2021**, in relazione all'emergenza da Covid-19, saranno comunicate le misure di prevenzione sanitaria che verranno adottate nell'ambito dello svolgimento della procedura concorsuale ed in particolare di tutte le fasi di svolgimento della prova.



Le disposizioni di cui sopra verranno emanate nel rispetto dei riferimenti scientifici disponibili e tenendo conto delle misure prescritte in materia, a livello nazionale, dall'Autorità di Governo e, a livello locale, di quella Regionale, nonché delle misure già vigenti nell'ambito dell'Ateneo e contenute nelle strategia di contrasto alla diffusione del virus, elaborata dalla Task Force di Ateneo anti-COVID, in concorso con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i Medici Competenti.

I candidati sono tenuti al rispetto rigoroso delle citate misure a pena di esclusione dalla procedura concorsuale e contestuale immediato allontanamento dai luoghi di svolgimento della prova.

Art.7 **Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale, è designata dal Consiglio della Scuola ed è composta da docenti e/o ricercatori universitari afferenti alla Scuola, compreso il Coordinatore del Comitato stesso che la presiede.

Art.8 **Formazione e pubblicazione della graduatoria**

La Commissione, nella valutazione complessiva per la formazione della graduatoria di merito si atterrà ai criteri indicati nell'art. 5 del presente bando.

In caso di parità nella graduatoria di merito, precederà, ai fini della determinazione della graduatoria finale, il candidato più giovane di età.

L'Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura concorsuale, approva gli atti e la graduatoria finale.

I candidati potranno prendere visione della **graduatoria finale**, che verrà pubblicata con avviso affisso mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale di Ateneo sul sito internet www.unina.it, come previsto all'art. 12 del presente bando, **il giorno 5 febbraio 2021.**

Tale avviso avrà valore di notifica ufficiale. Non saranno inoltrate comunicazioni personali.

Dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative. Vengono ammessi alla Scuola, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, i candidati che risultino utilmente collocati nella sopracitata graduatoria.

Art. 9 **Iscrizione dei vincitori**

I candidati ammessi alla Scuola secondo le indicazioni di cui al precedente art. 8 dovranno inviare a mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi specializzazioni.master@unina.it o specializzazioni.master@pec.unina.it, **pena decadenza dal diritto all'iscrizione**, entro e non oltre il giorno **22 febbraio 2021, ore 12:00**, i seguenti documenti:



- a) domanda di iscrizione in carta semplice su apposito stampato divulgato attraverso il sito internet www.unina.it;
 - b) n. 1 fotografia debitamente firmata;
 - c) copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata e accompagnata dall'originale da esibire;
 - d) attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della I rata delle tasse e dei contributi pari a € **976,00** (compresa l'imposta di bollo vigente pari a 16,00 euro assolta in modo virtuale), nonché della tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari a € **160,00**.
- La II rata pari ad € **640,00** dovrà essere versata entro il 30 aprile 2021.

L'OGGETTO DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA dovrà essere il seguente:
"Domanda di iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Valutazione e gestione del rischio chimico - a.a. 2020/2021"

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine domande di iscrizione alla Scuola che saranno inviate oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22 febbraio 2021, a causa di eventuali errori di connessione di rete o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'Amministrazione, potrà provvedere anche dopo l'iscrizione alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti.

I vincitori che, entro il termine del 22 febbraio 2021, non avranno provveduto all'iscrizione saranno considerati rinunciatari e si procederà allo scorrimento della graduatoria come indicato all'art.10.

Art. 10

Iscrizione degli idonei a seguito di scorrimento della graduatoria

I posti, che risulteranno vacanti a seguito di rinuncia o mancata iscrizione entro i termini e le modalità previste dal precedente articolo, saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei secondo l'ordine della graduatoria finale.

A tal fine, l'Ufficio Scuole Specializzazione e Master notificherà, tramite primo **eventuale avviso** affisso entro il giorno **26 febbraio 2021** e con eventuali successivi avvisi pubblicati nei termini indicati in ciascuno di essi, il numero dei posti eventualmente vacanti ed i nominativi degli aventi diritto all'iscrizione, ai sensi dell'art. 12.

I candidati classificatisi idonei che abbiano acquisito il diritto all'iscrizione in seguito ai suddetti scorrimenti di graduatoria dovranno presentare presso l'Ufficio Scuole Specializzazione e Master, entro il termine perentorio indicato in ciascun avviso di cui al comma precedente, la stessa documentazione richiesta ai vincitori.

Scaduto il termine indicato in ciascun avviso, gli idonei che non avranno provveduto all'iscrizione saranno considerati rinunciatari. Si ricorda che ciascun avviso relativo alle date di scorrimento delle graduatorie ed alle modalità di iscrizione degli idonei,



nonché alle scadenze dei termini entro cui effettuare l'iscrizione, ha valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Art. 11

Divieto di contemporanea iscrizione

E' fatto divieto della contemporanea iscrizione ad altro Corso di studio, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo e delle altre disposizioni vigenti in materia. L'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca comporta la sospensione del corso degli studi fino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

Art. 12

Modalità di pubblicazione

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo www.unina.it.

La pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati

Art. 13

Diritto d'accesso

Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con il vigente Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con Decreto del Decano n. 2294 del 2 luglio 2010.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (RGPD), del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196), nonché del Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali emanato con decreto rettorale n. 2088 del 29 maggio 2019.

I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ateneo Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento UE.



Art. 15 **Responsabile del procedimento**

Il Capo dell'Ufficio Scuole di Specializzazione e Master dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Decano n. 2294 del 2 luglio 2010.

Art. 16 **Norme finali e di salvaguardia**

I candidati che non avranno osservato le norme del presente bando non potranno partecipare all'esame di ammissione e non avranno titolo per l'iscrizione. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

IL RETTORE FACENTE FUNZIONI

Arturo DE VIVO

Ripartizione: Relazioni Studenti
Il Dirigente: Dott. Maurizio TAFUTO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: Dott.ssa Iole SALERNO